



COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28/04/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di Aprile dalle ore 09,30, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 5140 del 17/04/2025,

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sferruzza Catena Patrizia.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
INGRAO ELSA	X		LA PLACA MAURIZIO	X	
CARLINO DANIELE		X	BARTOLONE MAURIZIO	X	
NOCE SERENA	X		IANNELLO MICHELE		X
PERI MICHELA	X		SAPIENZA ROSARIO DAVIDE	X	
MACALUSO MARIO	X		CASCIO MARIA CANDIDA	X	
D'AGOSTARO CINZIA	X		TESTAIUTI MICHELE		X

Consiglieri Assegnati n. 12

Presenti n.09

Assenti 3

La seduta è pubblica.

Scrutatori: La Placa, Ingrao, Sapienza.

Il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto : “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di C.C. n. 38 del 06/09/2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2022;

VISTO l’art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;*

RICHAMATO in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO CHE tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall’art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall’art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l’approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO CHE quest’ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica

da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, ,relativamente all'art. 6 , che elenca i presupposti per l'applicazione del tributo individuando le utenze domestiche e non domestiche ;

RITENUTO di apportare, a decorrere dall'anno 2025, modifiche al suddetto art. 6 inserendo tra le utenze domestiche:

i magazzini- le cantine- le autorimesse ed aggiungendo anche alcune attività ricettive quali, affittacamere – appartamenti per vacanze- case per ferie, che prima non erano contemplate nella nostra realtà locale, ma che oggi si presentano nel nostro tessuto territoriale;

tra le utenze non domestiche:

si sono invece meglio elencate le altre attività ricettive , individuate dalla normativa regionale di riferimento e meglio specificate quali:ostelli per la gioventù- hostel- bed and breakfast-residenze di campagna –agriturismi con o senza somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, per quanto riguarda la Tari applicabile nel 2025, appare opportuno introdurre a livello regolamentare il Bonus Sociale per i rifiuti introdotto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, con cui è stato previsto un intervento di ARERA , istituendo una componente perequativa entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto., di cui è stata prevista l' applicazione a partire dal 1 gennaio 2025;

ESAMINATE le modifiche apportate al vigente Regolamento in oggetto, con l'introduzione di specifico articolo (art. 26) al fine di disciplinare l'applicazione della componente perequativa che verrà introdotta da ARERA;

DATO ATTO CHE le modifiche in argomento sono state esaminate favorevolmente e assentite da parte dalla commissione consiliare “ Affari Istituzionali” , come da verbale agli atti;

Visti:

il D.Lgs.n.152/2006 T.U.A. e ss.mm.ii.;

il DPR n. 158/199;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto Decreto Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Consiglieri presenti n. 09;

Consiglieri assenti n. 3 (Carlino, Iannello, Testaiuti)
Consiglieri votanti n. 09.
Voti favorevoli n. 09
Astenuiti n. 0
Contrari n. 0

Il Consiglio Comunale

VISTO l'allegato schema di regolamento aggiornato con le modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento nel testo aggiornato, si procede con la votazione degli articoli 6 e art. 26 del regolamento:

- Art. 6 -

Consiglieri presenti n. 09;
Consiglieri assenti n. 3 (Carlino, Iannello, Testaiuti)
Consiglieri votanti n. 09.
Voti favorevoli n. 09
Astenuiti n. 0
Contrari n. 0

Il Consiglio Comunale approva CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati,

- Art. 26

Consiglieri presenti n. 09;
Consiglieri assenti n. 3 (Carlino, Iannello, Testaiuti)
Consiglieri votanti n. 09.
Voti favorevoli n. 09
Astenuiti n. 0
Contrari n. 0

Il Consiglio Comunale approva CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare** le modifiche e le integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI),
- 3. Di dare atto** che, in ragione della modifica di cui al punto precedente , il testo coordinato del Regolamento della disciplina della TARI è quello risultante **nell'allegato 1)** , che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 4. Di dare atto** che le suddette modifiche e integrazioni al Regolamento TARI , avranno efficacia dal 1° gennaio 2025.
- 5. Di prendere atto** del parere rilasciato dall'Organo di Revisione del Comune (**Allegato 2**) , in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

6. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento aggiornato (**Allegato 1**) al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze-, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Il verbale sarà pubblicato in forma unica successivamente.



COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall'Area 2^ Economico Finanziaria
Servizio Tari

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to Delia Manganello

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 06.09.2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.04.2016
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 24/05/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2025

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di C.C. n. 38 del 06/09/2014 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2021 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2022;

VISTO l'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in ragione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO CHE tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;* introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO CHE quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la*

deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, „relativamente all'art. 6 , che elenca i presupposti per l'applicazione del tributo individuando le utenze domestiche e non domestiche ;

RITENUTO di apportare, a decorrere dall'anno 2025, modifiche al suddetto art. 6 inserendo tra le utenze domestiche:

i magazzini- le cantine- le autorimesse ed aggiungendo anche alcune attività ricettive quali, affittacamere – appartamenti per vacanze- case per ferie, che prima non erano contemplate nella nostra realtà locale, ma che oggi si presentano nel nostro tessuto territoriale;

tra le utenze non domestiche:

si sono invece meglio elencate le altre attività ricettive , individuate dalla normativa regionale di riferimento e meglio specificate quali:ostelli per la gioventù- hostel- bed and breakfast-residenze di campagna –agriturismi con o senza somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, per quanto riguarda la Tari applicabile nel 2025, appare opportuno introdurre a livello regolamentare il Bonus Sociale per i rifiuti introdotto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, con cui è stato previsto un intervento di ARERA , istituendo una componente perequativa entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto., di cui è stata prevista l' applicazione a partire dal 1 gennaio 2025;

ESAMINATE le modifiche apportate al vigente Regolamento in oggetto, con l'introduzione di specifico articolo (art. 26) al fine di disciplinare l'applicazione della componente perequativa che verrà introdotta da ARERA;

DATO ATTO CHE le modifiche in argomento sono state esaminate favorevolmente e assentite da parte dalla commissione consiliare “ Affari Istituzionali” , come da verbale agli atti;

Visti:

il D.Lgs.n.152/2006 T.U.A. e ss.mm.ii.;

il DPR n. 158/199;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto Decreto Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si propone
Al Consiglio Comunale

1. **Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** le modifiche e le integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) ,
3. **Di dare atto** che, in ragione della modifica di cui al punto precedente , il testo coordinato del Regolamento della disciplina della TARI è quello risultante **nell'allegato 1)** , che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto** che le suddette modifiche e integrazioni al Regolamento TARI , avranno efficacia dal 1° gennaio 2025.
5. **Di prendere atto** del parere rilasciato dall'Organo di Revisione del Comune (**Allegato 2**) , in ottemperanza dell'Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.
6. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento aggiornato (**Allegato 1**) al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze-, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.lgs. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Collesano li, 04/04/2025

*Il Funzionario Ufficio Tributi
F.to Dott.ssa Delia Manganello*

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Collesano li, 04/04/2025

*Il Responsabile dell'Area 2 economica Finanziaria
F.to Dott. Antonino Guzzio*

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
F.to Peri Michela

Il Consigliere Anziano
F.to Ingrao Elsa

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

Per copia conforme all'originale

Li,

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 28/04/2025

decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ____ Reg.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale